

LA REVISIONE DEL REGIME SPECIALE PER I CONTRIBUTI MINIMI E L'IRPEF

di Fernando Di Nicola
15 luglio 2011

La manovra di bilancio per contenere la perdita di gettito derivata dal nuovo regime fiscale per i contribuenti minimi ne attua una sostanziale abrogazione. Pare invece possibile salvaguardare gettito e semplificazione per tali particolari soggetti, senza alterare il ruolo dell'Irpef come imposta personale progressiva.

Il DL 98 di correzione tendenziale dei conti pubblici introduce una revisione di rilievo del sistema fiscale, abrogando o revisionando profondamente il regime cosiddetto dei contribuenti minimi, istituito di recente con la legge finanziaria 244 del 2007.

Sebbene la titolazione dell'art.27 parli di "attività imprenditoriale giovanile", cui "è riservato un trattamento di particolare favore, l'effetto più rilevante (cui infatti "è" dedicato quasi l'intero articolato) "è" la progressiva scomparsa del particolare trattamento dei redditi e della contabilità "riservato agli oltre 500mila lavoratori autonomi (imprese e professionisti) caratterizzati da basso fatturato (inferiore ai 30mila euro annui) e struttura semplificata (tra cui spicca l'assenza di lavoratori alle dipendenze).

E non inganni il fatto che l'articolato sembri continuare a comprendere, con aliquota ridotta al 5%, chi ha aderito successivamente al 31 dicembre 2007, per il beneficio "è" riconosciuto per pochi esercizi (fino a 4 anni dopo l'inizio dell'attività) e solo per chi non aveva precedentemente partita Iva o condizione di dipendente o autonomo per attività analoghe. Cosicché potrà beneficiarne solo una piccola quota degli attuali aderenti e comunque per pochi esercizi, configurando una sostanziale abrogazione o un forte avvicinamento al trattamento degli altri lavoratori autonomi.

Questo regime, che voleva perseguire la semplificazione per soggetti a basso reddito, si caratterizzava per l'esenzione dall'Iva sulle vendite, l'indetraibilità dell'Iva sugli acquisti (che contribuiva per il 2% a ridurre l'imponibile), l'assenza degli oneri di adempimento per la contabilità Iva ed Irpef, una determinazione semplificata del reddito per cassa (ricavi meno acquisti documentati) ed un'imposta unica, sostitutiva dell'Irpef, delle detrazioni da lavoro autonomo, delle addizionali e dell'Irap, con aliquota proporzionale del 20%.

Al di là delle forti semplificazioni, tali da consentire al contribuente la rinuncia ai rilevanti costi di un commercialista, il recente regime si caratterizzava anche per la esclusione dalla base imponibile Irpef, che sta vedendo diminuire progressivamente le fattispecie in essa ricomprese (ai sempre esclusi redditi finanziari si sono aggiunti negli ultimi anni parte dei dividendi da partecipazione qualificata, questi modesti redditi autonomi e, con il federalismo, i fitti immobiliari). Conseguenze redistributive di un certo rilievo sono che il "reddito complessivo", alla base di talune valutazioni sul tenore di vita e sulla selettività d'accesso ai servizi pubblici, oltre che dell'azione redistributiva dell'Irpef e del sistema fiscale, diventa meno rappresentativo e, specie in presenza di altri redditi, tassato nettamente meno rispetto al regime ordinario, cui devono aderire altri contribuenti di uguale tenore reddituale.

Ma il trattamento dei minimi si prestava anche a considerazioni e timori in tema di elusione ed evasione. Di elusione, perché collaboratori occasionali o continuativi potevano approdare al nuovo regime per poter scaricare costi di vario genere altrimenti indeducibili, per di più senza i limiti della contabilità per competenza, che diluisce gli impatti di spese quali gli investimenti. Di evasione, perché per poter beneficiare dei vantaggi riservati ai "minimi" una parte degli autonomi era incentivata ad occultare parte dei ricavi, degli investimenti, del lavoro alle dipendenze.

Paiono queste le ragioni principali per un passo indietro che rischia, per il 2%, di annullare, insieme ai rischi, anche i pregi di questo nuovo segmento, consistenti non solo nella semplificazione, ma anche nella più coerente e trasparente collocazione di un lavoro autonomo multicommittente, spinto altrimenti a registrarsi come collaboratore occasionale e /o continuativo.

Si tratta allora di vedere se "è" possibile salvaguardare gli aspetti semplificatori senza alterare troppo la logica redistributiva dell'imposta personale e senza premiare eccessivamente spinte elusive e/o evasive.

Una soluzione potrebbe essere la seguente. Si potrebbe mantenere questo segmento di lavoro autonomo soggetto a normativa semplificata, in virtù del fatturato ridotto e della struttura individuale. Potrebbero essere confermate l'esenzione dall'IVA e dalla contabilità complessa, insieme al calcolo semplificato del reddito per cassa. Ma, al contempo, una volta calcolato il reddito, esso affluirebbe in quello complessivo Irpef anziché in una voce sostitutiva e soggetta ad aliquota proporzionale agevolata. L'Irap, a causa della struttura semplificata del soggetto, potrebbe continuare ad essere esclusa.

In tal modo si conseguirebbero alcuni effetti desiderabili:

- Permetterebbe un regime semplificato che non impone pesanti oneri contabili a contribuenti minori (e non sarebbe la dichiarazione Irpef, dovuta dai più bassi redditi e sostitutiva del previgente adempimento semplificato, a complicare il quadro degli adempimenti).

- Tali redditi sarebbero ricondotti nell'alveo dell'Irpef, a garanzia di un carico complessivo analogo ad altri contribuenti, ispirato alla progressività ma non necessariamente più oneroso per i più bassi redditi (considerata l'esistenza delle detrazioni per lavoro autonomo)¹. Ne seguirebbe che il reddito complessivo Irpef, e gli indicatori da esso derivati, non sarebbero ulteriormente svuotati di componenti, risultando più coerenti con la logica dell'imposta personale progressiva e redistributiva.

- Vi sarebbe una minore spinta all'occultamento di ricavi e dipendenti o all'alterazione del corretto inquadramento del lavoro, visto che l'accento sarebbe messo sulla semplificazione e non sullo sconto fiscale. A conclusione sono da enfatizzare due ulteriori aspetti. Dal punto di vista del bilancio pubblico, l'eventuale permanenza dei contribuenti minimi, con il quadro qui proposto, non costituirebbe una rinuncia al maggior gettito che la manovra si prefigge, dato che permetterebbe una tassazione interna all'Irpef anziché sostitutiva e ridotta.

In prospettiva, invece, il nuovo inquadramento potrebbe rendere possibile l'estensione della platea soggetta al regime semplificato, considerato che l'obbligo di conservare i corrispettivi di entrata ed uscita renderebbe sempre verificabili i redditi dichiarati, mentre l'imposizione secondo la progressività Irpef renderebbe meno conveniente per il contribuente, e meno oneroso per le entrate, il ricorso al regime speciale.

1. Si pensi per contro ad un contribuente ad alto reddito (compreso quello da lavoro dipendente o assimilato) che percepisce fino a 30'000 euro di fatturato come contribuente minimo. Con la normativa vigente fino a ieri su questa quota risultava gravato dal 20% (dei ricavi meno i costi) piuttosto che dal 43%.